



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo "Bozzini – Fasani"
Via Raffaello - 71036 LUCERA



Convenzione Internazionale ONU dei Diritti dell'Infanzia: 20/11/ 1989 ratificata dall'Italia con la L. 176/1991.

Circolare n. 182

Al Personale Docente della scuola secondaria di I Grado
Al sito web

OGGETTO: Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022.

Si trasmette l'Ordinanza Ministeriale n. 64 del 14.03.2022, con la quale il Ministro dell'istruzione disciplina lo svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo per il corrente anno scolastico.

L'ordinanza definisce le modalità di espletamento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 956, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

PERIODO DI SVOLGIMENTO

Dal 9 giugno 2022 (termine delle lezioni) ed entro il 30 giugno 2022.

AMMISSIONE ALL'ESAME.

Per essere ammessi all'esame gli alunni :

-devono aver frequentato almeno $\frac{3}{4}$ del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;

-non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'art. 4, commi 6 e 9bis, del DPR 249/1998;

-aver raggiunto una adeguata acquisizione dei livelli di apprendimento.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

Il voto di ammissione resta disciplinato in base a quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del Dlgs 62/2017.

Rispetto al vigente decreto Ministeriale che disciplina l'Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione (DM 741/2017) viene meno la prova scritta per le lingue straniere.

PROVE D'ESAME

L'esame per l'anno in corso costa è costituito da:

- una prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, come disciplinata dall'art. 7 del DM 741/2017;
- una prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata

dall'art. 8 del DM 741/2017;

- colloquio orale, come disciplinato dall'art. 10 del DM 741/2017. Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica. Per i percorsi a indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.

CANDIDATI PRIVATISTI

I candidati privatisti sono ammessi all'esame di Stato, ai sensi dell'art. 3 del DM 741/2017, e sostengono l'esame di Stato con le modalità previste della presente ordinanza. Per loro non è previsto il rilascio della certificazione delle competenze.

La valutazione finale dei candidati privatisti è deliberata dalla commissione d'esame, su proposta della sottocommissione; viene determinata dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore.

PROVE INVALSI

Sia gli alunni frequentanti l'istituto sia i candidati privatisti, partecipano alle prove standardizzate nazionali di italiano, matematica e inglese (prove INVALSI), nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano.

La mancata partecipazione non pregiudica in ogni caso l'ammissione all'esame di Stato.

INCOMPATIBILITA'

Si richiede alle SS.VV. la verifica preventiva dei seguenti elementi di incompatibilità, da comunicarsi entro il giorno 1 giugno 2022:

“Nessun candidato può essere giudicato da chi sia a lui legato da vincoli di parentela o di affinità sino al quarto grado o dal quale abbia ricevuto lezioni private. Sono nulle le prove d'esame svoltesi in contravvenzione a tali divieti”; “Il commissario che abbia privatamente istruito un candidato deve dichiararlo e astenersi dalla proposta e dalla scelta del tema, dalla discussione e dal voto riguardante il candidato stesso” (art. 11, comma 1, D.P.R. 487/1994; art. 508, comma 5, T.U. 297/1994; art. 75, R.D. 653/1925).

SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA – MISURE DI SICUREZZA

L'ordinanza prevede che, in caso in cui le condizioni epidemiologiche, le normative vigenti e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano, i lavori della commissione e delle sottocommissioni potranno svolgersi in videoconferenza.

Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d'esame di cui alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni, sentite le autorità competenti e a seguito di condivisione con le organizzazioni sindacali.

Si invitano i docenti delle classi III e i candidati privatisti, a prendere visione dell'ordinanza ministeriale allegata, e a voler informare i genitori sulle modalità di svolgimento dell'esame per l'anno in corso.

Lucera, 22/04/2022



Il Dirigente Scolastico

Pasquale Trivisonne

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93)